

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2000 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2000**

**che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione
della politica comune della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾, prevede che un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (in seguito denominato «CSTEP») valuti regolarmente la situazione delle risorse alieutiche e le sue conseguenze economiche.
- (2) Il codice di condotta per la pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l'esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche.
- (3) La Comunità deve partecipare all'impegno per la conservazione delle risorse alieutiche nelle acque internazionali, conformandosi in particolare alle disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali per la pesca.
- (4) Per procedere alle valutazioni scientifiche necessarie alla politica comune della pesca (in seguito denominata «PCP»), è indispensabile raccogliere dati completi, che

riguardino la biologia degli stock ittici, le flotte e la loro attività, nonché le questioni economiche e sociali.

- (5) È auspicabile che la raccolta di tali informazioni specifiche sia coordinata con informazioni statistiche.
- (6) Occorre, a livello comunitario, definire le priorità ed armonizzare le procedure di raccolta e trattamento dei dati all'interno della Comunità, per garantire la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro pluriennale stabile.
- (7) Le analisi scientifiche necessitano principalmente di dati aggregati, ottenuti raggruppando e trattando i dati dettagliati su una scala appropriata, anziché di dati dettagliati elementari.
- (8) I regolamenti vigenti in materia, in particolare i regolamenti (CEE) n. 3759/92 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 2847/93 ⁽⁵⁾, (CE) n. 685/95 ⁽⁶⁾, (CE) n. 779/97 ⁽⁷⁾, (CE) n. 104/2000 ⁽⁸⁾ del Consiglio e (CE) n. 2090/98 ⁽⁹⁾, (CE) n. 2091/98 ⁽¹⁰⁾ e (CE) n. 2092/98 ⁽¹¹⁾ della Commissione contengono disposizioni sulla raccolta e sulla gestione dei dati relativi alle navi da pesca, alle loro attività ed alle loro catture, nonché alla sorveglianza dei prezzi, di cui occorre tenere conto per definire un dispositivo generale.
- (9) Le disposizioni regolamentari vigenti non riguardano tutti i settori per i quali devono essere raccolti dati al fine di consentire analisi scientifiche complete ed affidabili. Esse riguardano dati individuali o globali e non dati aggregati al livello appropriato per le valutazioni scientifiche. È quindi opportuno adottare nuove disposizioni per consentire la creazione di serie pluriennali di dati aggregati realmente accessibili agli utilizzatori competenti ed autorizzati.

⁽¹⁾ GU C 375 E del 28.12.1999, pag. 54.

⁽²⁾ Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

⁽⁵⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2346/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

⁽⁶⁾ GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 113 del 30.4.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 47.

(10) Per valutare le risorse e la situazione economica del settore occorre raccogliere dati biologici su tutte le catture, compresi i rigetti, valutare le popolazioni ittiche indipendentemente dalla pesca commerciale, raccogliere informazioni sulle capacità di cattura e sugli sforzi di pesca, nonché dati che spieghino la formazione dei prezzi e consentano di giudicare la situazione economica delle imprese di pesca e dell'industria di trasformazione dei prodotti della pesca e l'evoluzione dei posti di lavoro collegati a tali settori.

(11) È opportuno dare la priorità ai dati strettamente necessari alle valutazioni scientifiche, ma occorrerebbe anche promuovere un programma esteso che consenta di migliorare tali valutazioni.

(12) Occorre coinvolgere la comunità scientifica, gli operatori del settore alieutico e gli ambienti interessati alla definizione delle norme relative alla raccolta e alla gestione dei dati. Il regolamento (CEE) n. 3760/92 prevede, all'articolo 16, l'istituzione del CSTEP e la decisione 71/128/CEE della Commissione⁽¹⁾ istituisce un comitato consultivo per la pesca (in seguito denominato «CCP»), i quali costituiscono gli organi appropriati per raccogliere i pareri necessari.

(13) I programmi comunitari per la raccolta e la gestione dei dati alieutici dovrebbero essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri. A tal fine è opportuno che questi ultimi definiscano programmi nazionali coerenti con quelli comunitari.

(14) La realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici può richiedere spese consistenti. I benefici di tali programmi si percepiscono soprattutto su scala comunitaria. Occorrerebbe pertanto prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese degli Stati membri. Tale partecipazione è disciplinata dalla decisione 2000/439/CE⁽²⁾.

(15) I dati aggregati previsti dal presente regolamento devono essere inseriti in banche dati informatizzate per essere accessibili agli utilizzatori autorizzati e per consentire scambi. È prevista la trasmissione di dati scientifici specifici da parte di organizzazioni internazionali, come il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e le organizzazioni regionali di pesca.

(16) Per facilitare l'applicazione delle presenti disposizioni occorrerebbe stabilire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato di gestione.

(17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.

(18) Lo svolgimento dei programmi di raccolta e gestione dei dati dovrebbe essere sottoposto ad una valutazione regolare. Occorrerebbe esaminare, a medio termine, la possibilità di estendere i settori considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati necessari a valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca.

La responsabilità della raccolta dei dati spetta agli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «serie pluriennali»: dati che misurano l'evoluzione di uno stesso parametro nel corso di vari anni;
- b) «dati aggregati»: risultati del trattamento dei dati relativi a un gruppo di navi per un intervallo di tempo e, se del caso, per un settore geografico specifico, al fine di ottenere una stima rappresentativa dell'insieme;
- c) «maglia spazio-temporale»: combinazione di una suddivisione di una zona geografica in settori determinati e di un dato periodo di tempo.

TITOLO I

Principi generali relativi alla raccolta e alla gestione dei dati

Articolo 3

1. Gli Stati membri costituiscono serie pluriennali aggregate e su basi scientifiche, che contengano informazioni biologiche ed economiche. I metodi utilizzati sono costanti nel tempo, armonizzati a livello comunitario e conformi alle disposizioni internazionali in materia.

2. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di raccolta di dati e, in particolare, i regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri:

⁽¹⁾ GU L 68 del 22.3.1971, pag. 18. Decisione modificata da ultimo dalla decisione (CE) n. 1999/478/CE (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70).

⁽²⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) definiscono, ricorrendo eventualmente a campionamenti, programmi per la raccolta di dati complementari a tali obblighi o relativi a settori non contemplati da tali obblighi;
- b) specificano le procedure di trattamento che consentono di ottenere dati aggregati;
- c) provvedono affinché i dati da cui si ottengono dati aggregati restino disponibili per poter essere oggetto di nuovi calcoli, ogniqualvolta sia necessario.

Articolo 4

Gli Stati membri raccolgono informazioni:

- 1) necessarie per valutare l'attività delle diverse flotte e l'evoluzione della potenza di pesca; a tale scopo, da un lato, vengono eseguite sintesi sulla base dei dati raccolti nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 685/95 e (CE) n. 779/97 del Consiglio e (CE) n. 2090/98, (CE) n. 2091/98 e (CE) n. 2092/98 della Commissione e, dall'altro, gli Stati membri raccolgono, ove necessario, informazioni complementari;
- 2) che consentano di stimare tutte le catture per stock, compresi gli eventuali rigetti, e se del caso di suddividere tali catture per gruppo di navi, per zona geografica e per periodo; le catture sono oggetto di campionamenti biologici; gli Stati membri fanno inoltre effettuare ricerche scientifiche in mare per valutare l'abbondanza e la distribuzione degli stock indipendentemente dai dati ottenuti dalla pesca commerciale, relativamente agli stock per i quali tali valutazioni sono possibili e utili;
- 3) che consentano di sorvegliare i prezzi relativi ai diversi sbarchi e la formazione di tali prezzi; i dati raccolti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono raggruppati e sintetizzati; vengono inoltre raccolti dati complementari per coprire tutti gli sbarchi nei porti comunitari ed extracomunitari, nonché le importazioni;
- 4) necessarie per valutare la situazione economica del settore mediante studi e campionamenti sufficientemente ampi da garantire l'affidabilità delle stime:
 - a) per quanto riguarda le flotte da pesca:
 - i prodotti delle vendite e le altre entrate finanziarie (ad esempio, sovvenzioni, riscossioni d'interessi),
 - i costi di produzione,
 - dati che consentano di quantificare e classificare l'occupazione in mare;
 - b) per quanto riguarda l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca:
 - la produzione espressa in quantità e valore per alcune categorie di prodotti da determinarsi,
 - il numero d'impresе e il numero di posti di lavoro,
 - l'evoluzione dei costi di produzione e la loro struttura.

TITOLO II

Procedura per la definizione del contenuto dei programmi comunitari e nazionali

Articolo 5

1. La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e in base al quadro definito nell'allegato I, da una parte, un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie alle valutazioni scientifiche, e, dall'altra, un programma comunitario esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo decisivo le valutazioni scientifiche. Tali programmi sono definiti per periodi di sei anni. Tuttavia, i primi programmi comunitari eccezionalmente comprenderanno gli anni dal 2002 al 2006 compresi.

2. Per agevolare la raccolta e la gestione dei dati nel 2001, la Commissione organizza inviti alla presentazione di proposte e bandi di gara secondo le regole e le prassi consolidate.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro definisce, per periodi di sei anni, un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il primo periodo di programmazione comprenderà gli anni dal 2002 al 2006 compresi. Si descriveranno, da un lato, la raccolta dei dati dettagliati, dall'altro, i trattamenti necessari per ottenere dati aggregati secondo i principi di cui all'articolo 3. Si specificheranno inoltre le relazioni di tale programma con i programmi comunitari definiti a norma dell'articolo 5.

2. Ogni Stato membro è responsabile dell'affidabilità e della stabilità delle procedure di raccolta e trattamento dei dati. Esso fornisce alla Commissione informazioni che consentano di valutare i mezzi effettivamente impiegati e l'efficacia delle procedure. Ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati saranno utilizzate, laddove esistono, le definizioni internazionali o europee e i sistemi di classificazione appropriati.

3. Ogni Stato membro provvede affinché il suo programma nazionale comprenda, per quanto possibile, gli elementi del programma comunitario minimo di cui all'articolo 5 che lo riguardano.

4. Ogni Stato membro può sollecitare, a sostegno del suo programma nazionale, il contributo finanziario comunitario per tutti gli elementi che coincidono con le componenti del programma comunitario minimo che li riguardano. Può inoltre chiedere un contributo finanziario comunitario per gli elementi complementari del suo programma nazionale corrispondenti a quelli del programma comunitario esteso, purché siano rispettate tutte le disposizioni relative al programma comunitario minimo.

L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni relative al programma minimo non si applica tuttavia sino al 1° gennaio 2004 per quanto riguarda i dati annuali per segmento di flotta e sino al 1° gennaio 2006 per quanto riguarda i dati annuali per tipo di industria di trasformazione di cui all'allegato IV.

La partecipazione finanziaria comunitaria è stabilita secondo le modalità previste dalla decisione 2000/439/CE.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro provvede affinché i dati aggregati dei programmi comunitari siano inseriti in banche dati informatizzate.

2. I dati contemplati dal presente regolamento possono essere trasmessi dagli Stati membri alle organizzazioni internazionali competenti, ai sensi delle norme e dei regolamenti specifici di tali organizzazioni.

La Commissione è informata di tali comunicazioni e può, su richiesta, ricevere copia dei dati per via informatica.

3. Tutti i dati aggregati contemplati dai programmi comunitari sono accessibili per via informatica alla Commissione, che può metterli a disposizione del CSTEP.

4. I dati comunicati o raccolti, sono qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperti dal segreto professionale e beneficiano della stessa protezione prevista per dati analoghi dalla normativa nazionale degli Stati membri che li ricevono, nonché dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e riguardano in particolare:

- le norme relative alla trasmissione di dati, compresa la trasmissione dei dati scientifici alle organizzazioni internazionali,
- i criteri d'interrogazione delle banche dati e le norme minime che consentono agli utilizzatori autorizzati di accedere ai dati,
- i dati che saranno eventualmente raggruppati sotto la responsabilità diretta della Commissione.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 8

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti in particolare materie contemplate agli articoli 5 e 7, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, i programmi di cui all'articolo 5 sono definiti previa consultazione del CSTEP e del CCP.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

1. La Commissione, insieme al CSTEP e al CCP, esamina ogni anno, nell'ambito del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura, lo stato di avanzamento dei programmi nazionali.

2. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri e previa consultazione del CSTEP, la Commissione presenta, per ogni triennio e per la prima volta entro il 31 dicembre 2003, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutano le misure adottate da ciascuno Stato membro, l'adeguatezza dei metodi utilizzati e i risultati raggiunti per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati contemplate dal presente regolamento. Tale relazione valuta inoltre l'utilizzazione dei dati raccolti fatta dalla Comunità.

3. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione esamina l'opportunità di estendere il settore preso in considerazione per le raccolte di dati previste dal presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione possono eseguire studi e progetti esplorativi nei settori importanti per la PCP non ancora contemplati dall'articolo 4, in particolare l'acquacoltura, le relazioni tra la pesca e l'acquacoltura da un lato e l'ambiente dall'altro, l'occupazione indotta dalle attività di pesca e di acquacoltura. Tali studi e progetti possono beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità secondo le modalità previste dalla decisione 2000/439/CE.

4. In base alla relazione e alle analisi di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze della PCP, la Commissione valuta entro il 31 dicembre 2003 la necessità di modificare il presente regolamento e presenta, se del caso, una proposta al Consiglio.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARCANJO

ALLEGATO I

Programma minimo e programma esteso

Definizione del programma minimo

a) Il programma minimo comprende:

- la sorveglianza dello sforzo di pesca mediante la raccolta di dati sui seguenti parametri:
 - numero delle navi,
 - stazza lorda (GT),
 - potenza del motore (kW),
 - età della nave,
 - attrezzature utilizzate,
 - tempo impiegato in mare nell'arco di un anno;
- la sorveglianza della pesca commerciale mediante la raccolta di dati riguardo a sbarchi e rigetti, campionamenti biologici e indagini:
 - sbarchi e rigetti per gli stock elencati nell'allegato II,
 - campionamenti biologici per valutare la composizione delle catture e i parametri biologici come crescita, sesso, maturità e fecondità per gli stock elencati nell'allegato II,
 - indagini nelle zone geografiche elencate nell'allegato III e i cui obiettivi sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
- la sorveglianza dei prezzi alla prima immissione in commercio per le specie elencate nell'allegato II per le zone geografiche di cui all'allegato III,
- la sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione conformemente alle voci o ai gruppi di voci contabili pertinenti di cui all'allegato IV.

b) Il livello di aggregazione dei dati raccolti nel quadro del programma minimo è definito secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Il livello di aggregazione è definito in base:

- alle maglie spazio-temporali, che definiscono l'estensione dei settori geografici di riferimento e l'intervallo di tempo e che sono coerenti, per quanto riguarda lo sforzo di pesca, con le normative vigenti,
- alla delimitazione dei gruppi pertinenti di navi e/o di porti, nonché dei settori pertinenti dell'industria di trasformazione; per quanto riguarda lo sforzo di pesca e i dati economici i gruppi di navi corrispondono a segmenti o, all'occorrenza, o sottosegmenti dei quarti programmi pluriennali di orientamento (PPO) (1997-2001) e sono coerenti da una rubrica all'altra.

c) Gli obiettivi quantificati per quanto riguarda la precisione delle valutazioni o l'intensità dei programmi di campionamento sono adottati se del caso secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Definizione del programma esteso

d) Il programma esteso comprende (in aggiunta al programma minimo):

- la sorveglianza dello sforzo di pesca mediante la raccolta di dati sugli stessi parametri definiti per il programma minimo, ma da adattare a specifiche attività di pesca tenendo conto delle specie bersaglio, delle attrezzature utilizzate e di altre apparecchiature; gli ulteriori parametri sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
- la sorveglianza della pesca commerciale mediante la raccolta di dati riguardo a sbarchi e rigetti, campionamenti biologici e indagini:
 - sbarchi e rigetti per gli stock elencati nell'allegato II, con un livello inferiore di aggregazione e con una densità superiore di campionamento da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
 - campionamenti biologici per gli stock elencati nell'allegato II, ma con un livello inferiore di aggregazione e con una densità superiore di campionamenti da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
 - indagini nelle zone elencate nell'allegato III, ma con un elenco più vasto di indagini e/o una maggiore densità di campionamenti, e i cui obiettivi sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

- la sorveglianza dei prezzi alla prima immissione in commercio per le specie, suddivise in categorie commerciali corrispondenti alle normative vigenti, elencate nell'allegato II per le zone geografiche di cui all'allegato III,
 - la sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione conformemente alle voci o ai gruppi di voci contabili pertinenti di cui all'allegato IV, comprendente dati più particolareggiati sulle varie categorie di costi, sul tipo di investimenti, sugli elementi che definiscono la posizione finanziaria e sui posti di lavoro; le modalità relative ai dati supplementari sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
- e) I livelli di aggregazione sono inferiori a quelli del programma minimo; i dati aggregati del programma esteso sono coerenti con quelli utilizzati nel programma minimo.
- f) Gli obiettivi quantificati, per quanto riguarda la maggiore precisione delle valutazioni o la maggiore intensità dei programmi di campionamento sono adottati se del caso secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
-

ALLEGATO II

Specie di riferimento e zone di pesca interessate (programma minimo ed esteso)

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può essere deciso:

- che gli stock per i quali le catture da parte di navi di uno Stato membro siano inferiori a una soglia che sarà definita nell'ambito del regolamento di applicazione non debbano essere inclusi nel programma minimo,
- di modificare l'elenco delle specie e dei settori di cui al presente allegato,
- nel contesto del programma minimo, i dati relativi ai settori separati da una virgola possano essere aggregati, mentre i dati relativi a settori separati da una barra non debbano esserlo.

Specie	Nome scientifico	Settore
Mar Baltico [settore CIEM III (esclusi Skagerrak e Kattegat)]		
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	III b-d
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	III b-d
Passera pianuzza	<i>Platichys flesus</i>	III b-d
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	III b-c/III d
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	III b-d
Salmone	<i>Salmo salar</i>	III b-d
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	III b-d
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	III b-d
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	III b-d
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	III b-d
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>	III d
Luccio	<i>Esox lucius</i>	III d
Sandra	<i>Stizostedion lucioperca</i>	III d
Coregone	<i>Coregonus spp.</i>	III d
Skagerrak e Kattegat (settore CIEM III a)		
Melù	<i>Micromesistius potassou</i>	III a N
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	III a N/III a S
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	III a N/III a S
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	III a N/III a S
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	III a N/III a S
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	III a N
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	III a N/III a S
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	III a N
Gamberetto rosa	<i>Pandalus borealis</i>	III a N
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	III a N/III a S
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	III a N/III a S

Specie	Nome scientifico	Settore
Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	III a N/III a S
Sogliola	<i>Sola solea</i>	III a N/III a S
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	III a N/III a S
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	III a N
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	III a N/III a S
Settore CIEM III		
Aringa atlantico-scandinava	<i>Clupea harengus</i>	II a, V
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	SA I, II
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	SA I, II
Gamberetto	<i>Pandalus borealis</i>	SA I, II
Ippoglosso nero	<i>Reinhartius hippoglossoides</i>	SA I, II
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	SA I, II
Scorfano di Norvegia spp.	<i>Sebastes spp.</i>	SA I, II
Mar del Nord e Manica orientale (settori CIEM IV e VII d)		
Melù	<i>Micromesistius potassou</i>	IV, VII d
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VII d
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IV, VII d
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, VII d
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IV/VII d
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IV/VII d
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	IV
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV
Gamberetto rosa	<i>Pandalus borealis</i>	IV
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV, VII d
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IV, VII d
Cicerello	<i>Ammodytae</i>	IV
Sogliola	<i>Solea solea</i>	IV, VII d
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IV, VII d
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	IV, VII d
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VII d
Rana pescatrice	<i>Lophiidae</i>	IV, VII d
Argentine	<i>Argentinidae</i>	IV
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	IV
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV
Pesce gatto	<i>Anarhichas lupus</i>	IV

Specie	Nome scientifico	Settore
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	IV, VII d
Squali		IV
Musdea	<i>Phycis spp.</i>	IV
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IV, VII d
Suro	<i>Trachurus spp.</i>	IV, VII d
Sogliola limanda	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VII d
Molva	<i>Molva macrophtalma</i>	IV
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus spp.</i>	IV, VII d
Razza e razza bavosa	<i>Rajidae</i>	IV, VII d
Granatiere	<i>Macrourus berglax</i>	IV
Salmone	<i>Salmo salar</i>	IV
Spigola	<i>Dicentrarchus spp.</i>	IV, VII d
Sebaste	<i>Sebastes spp.</i>	IV
Piccoli squali		IV, VII d
Spinarolo	<i>Squalus acanthias</i>	IV, VII d
Brosmio	<i>Brosmius brosme</i>	IV
Passera	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV

Atlantico nordorientale e Manica occidentale [settori CIEM II, V, VI, VII (escluso d), VIII, IX, X, XII, XIV]

Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII/IX a
Rana pescatrice	<i>Lophidae</i>	V b, VI, XII, XIV/VII, VIII abde/VIII c, IX, X
Melù	<i>Micromesistius potassou</i>	I-IX, XII, XIV
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	VI a, VI b, VII a, VII bc, VII efg, VII hjk, VIII, IX, X, XII, XIV
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	V b, VI, XII, XIV/VI a, VI b, VII a, VII, VIII, IX, X
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	III a, IV, VI, VII, VIII ab/VIII c, IX a
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VI a, VII abcj,
Suro	<i>Trachurus spp.</i>	II a, IV a, V, VI, VII, VIII, IX

Specie	Nome scientifico	Settore
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	II, III a, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Rombo	<i>Lepidorhombus spp.</i>	V b, VI, XII, XIV, VII, VIII abcde, IX, X
Scampi	<i>Nephrops norvegicus</i>	V b, VI, VII a (non 33E2-E5), VII bcdejk, VIII abde/VIII c, IX, X
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII a/VII e/VII fg/VII bc, VII hjk, VIII, IX, X
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	tutti i settori
Razza e razza bavosa	<i>Rajidae</i>	tutti i settori
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes spp.</i>	V a, XII, XIV
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	V b, VI, XII, XIV/VII, VIII, IX, X
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	VIII, IX
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VII a/VII e/VII fg/ VIII ab/VII bc, VII hjk, IX a
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	V b, VI, XII, XIV, VII a, VII bk, VIII/IX
Berici	<i>Gyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII
Alfonsine	<i>Beryx spp.</i>	tutti i settori
Argentine	<i>Argentina sphyraena</i>	tutti i settori
Molva azzurra	<i>Molva dypterigia</i>	tutti i settori
Scorfano di fondale lupo di mare	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	tutti i settori
Atlantico nordorientale e Manica occidentale [settori CIEM II, V, VI, VII (escluso d), VIII, IX, X, XII, XIV]		
Mormora	<i>Mallotus villosus</i>	XIV
Grongo	<i>Conger conger</i>	tutti i settori
Granchio	<i>Cancer pagurus</i>	tutti i settori
Razza fiorita	<i>Leucoraja naevus</i>	tutti i settori
Seppia	<i>Sepia officinalis</i>	tutti i settori
Musdee	<i>Physis spp.</i>	tutti i settori
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V a, XII, XIV
Suro (ssp)	<i>Trachurus spp.</i>	VIII, IX
Sogliola limanda	<i>Microstomus kitt</i>	tutti i settori
Molva	<i>Molva dypterigia</i>	tutti i settori

Specie	Nome scientifico	Settore
Aragoste	<i>Homarus gammarus</i>	tutti i settori
Ombrina	<i>Argyrosoma regium</i>	tutti i settori
Sigarellino maggiore	<i>Trachurus mediterraneus</i>	VIII, IX
Polpo	<i>Octopus vulgaris</i>	tutti i settori
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	tutti i settori
Altre specie di acque profonde		tutti i settori
Busbana francese	<i>Trisopterus esmarkii</i>	tutti i settori
Cannolicchio	<i>Solen spp.</i>	tutti i settori
Triglia di scoglio	<i>Mullus barbatus</i>	tutti i settori
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	tutti i settori
Salmone	<i>Salmon salar</i>	tutti i settori
Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>	tutti i settori
Pettinidi	<i>Pecten spp.</i>	tutti i settori
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	tutti i settori
Sparidi	<i>Sparidae</i>	tutti i settori
Gamberetto	<i>Pandalus borealis, Penaeus spp.</i>	tutti i settori
Lanzardo	<i>Scomber japonicus</i>	VIII, IX
Spinarolo	<i>Squalus spp.</i>	tutti i settori
Calamari	<i>Loligo vulgaris</i>	tutti i settori
Sogliola cuneata	<i>Microchirus variegatus</i>	tutti i settori
Busici	<i>Busycon spp.</i>	tutti i settori
Cernia	<i>Polyprion americanus</i>	X
Mediterraneo		
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Rana pescatrice (2 sp.)	<i>Lophius piscatorius, L. budegasa</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Scampi	<i>Nephrops norvegicus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Triglia di scoglio (2 sp.)	<i>Mullus surmuletus, M. barbatus</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Gambero rosso argentino (2 sp.)	<i>Aristeus antennatus, Aristeomorpha foliacea</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Gamberoni	<i>Penaeus spp.</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1
Boga	<i>Boops boops</i>	3, 1

Specie	Nome scientifico	Settore
Vongola verace	<i>Veneridae (Callista spp., Ruditapes spp.)</i>	2.1, 2.2
Seppia	<i>Sepia officinalis</i>	1.3, 2.1, 3.1
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	1.1, 1.3, 3.1
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	1.3, 2.2, 3.1
Eledone sp.	<i>E. cirrhosa, E. moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Polpo	<i>Octopus vulgaris</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1
Pagellus sp.	<i>Pagellus sp.</i>	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1
Razza bavosa e razza	<i>Rajidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	1.3, 2.2, 3.1
Melù	<i>Micromesistius potassou</i>	1.1, 3.1
Orata	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1
Solea	<i>Solea solea</i>	1.2, 2.1, 3.1
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	1, 2
Mugilidae	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2, 3.1
Mensole	<i>Spicara spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1
Sparidae	<i>Diplodus spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1
Mazzancolla	<i>Penaeus kerathurus</i>	1.3, 2, 3.1
Triglidae	<i>Trigla spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1
Settori NAFO		
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	2J2KL/3M/3NO/3Ps/
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossus</i>	3KLMNO/ID
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes spp.</i>	3M/3LNO/Sa 1
Gamberetto	<i>Pandalus spp.</i>	3M/3LN
Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3LNO/3M
Granatieri	<i>Macrouridae</i>	SA 2 + 3
Razza bavosa	<i>Raja spp.</i>	SA 3
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	3NO
Limanda	<i>Limanda ferruginea</i>	3LNO
Specie altamente migratorie		
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>	Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo
Tonno (pinnagialla, striato, obeso, bianco, rosso)	<i>Thunnus albacares; Katsuwonus pelamis: T. obesus; T. alalunga; T. thynnus</i>	Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo

Specie	Nome scientifico	Settore
Aguglia		Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo
Euthynnus, sarda, auxix	<i>Euthynnus, Sarda, Auxix</i>	Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo
Squalo		Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo

Copace FAO 34

Nasello	<i>Merluccius spp.</i>	ATL. CE.
Polpo	<i>Octopus vulgaris</i>	Marocco-Senegal
Gambero	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Marocco-Guinea B.
Gambero	<i>Penaeus notialis</i>	Mauritania
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	Mauritania, ATL. CE
Pesce sciabola	<i>Aphanopus carbo</i>	Madera
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Marocco
Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>	Mauritania
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	ATL. CE
Palamita	<i>Sarda sarda</i>	Mauritania
Alaccia	<i>Sardinella aurita</i>	Mauritania, ATL. CE
Alaccia	<i>Sardinella maderensis</i>	Mauritania, ATL. CE
Sgombro	<i>Scomber japonicus</i>	Madera, Marocco, Mauritania
Seppia	<i>Sepia hierredda</i>	ATL. CE
Sparaglione	<i>Sparidae, Serranidae, Haemulidae</i>	ATL. CE
Suri	<i>Trachurus picturatus</i>	Madera
	<i>Trachurus trachurus</i>	Mauritania, Marocco
	<i>Trachurus trecae</i>	Mauritania, Marocco
Pesce sicabola	<i>Trichiuride</i>	Marocco

Copaco

Lutiano rosso	<i>Lutianus purpureus</i>	Dipartimento della Guyana francese ZEE
Gambero	<i>Penaeus subtilis</i>	Dipartimento della Guyana francese ZEE

Specie	Nome scientifico	Settore
CCAMLR FAO 58		
Pesce del ghiaccio	<i>Champsoccephalus gunnari</i>	FAO 58.5.2 Antartico
Austromerluzzo	<i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2 Antartico
Pesci ratti	<i>Macrouridae</i>	FAO 58.5.2 Antartico
Nototena	<i>Notothenia squamifrons</i>	FAO 58.5.2 Antartico
Razza	<i>Raja spp.</i>	FAO 58.5.2 Antartico
Atlantico sudoccidentale		
Austromerluzzo	<i>Dissostichus e.</i>	Argentina/Falk FAO 41
Abadeco	<i>Genypterus blacodes</i>	Argentina/Falk FAO 41
Totano	<i>Illex argentinus</i>	Argentina/Falk FAO 41
Calamaro	<i>Loligo gahi</i>	Argentina/Falk FAO 41
Pesci ratti	<i>Macrourus sp.</i>	Argentina/Falk FAO 41
Pesce ratto	<i>Macruronus m.</i>	Argentina/Falk FAO 41
Nasello	<i>Merluccius australis</i>	Argentina/Falk FAO 41
Nasello	<i>Merluccius hubbsi</i>	Argentina/Falk FAO 41
Melù australe	<i>Micromesistius a.</i>	Argentina/Falk FAO 41
Nototena	<i>Notothenia</i>	Argentina/Falk FAO 41
Nototena	<i>Salilota a.</i>	Argentina/Falk FAO 41
Angola		
Gamberetti	<i>Aristeus varidens</i>	Angola FAO 47
	<i>Parapenaeus l.</i>	Angola FAO 47
	<i>Penaeus spp.</i>	Angola FAO 47

ALLEGATO III

Zone geografiche di cui all'allegato I

- Mar Baltico, escluso il Kattegat
- Kattegat e Skagerrak
- Mar del Nord inclusa la Manica orientale e il settore II, escluso lo Skagerrak
- Settore dell'Atlantico nordorientale e Manica occidentale
- Zona di regolamentazione NAFO
- Altre zone dell'Oceano Atlantico
- Mar Mediterraneo
- Oceano Indiano
- Oceano Pacifico
- Oceano antartico

ALLEGATO IV

Dati relativi alla sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione (programma minimo)*Dati annuali per segmento di flotta*

Voci contabili (tipo di dati)	Specifiche
Entrate (cifra di affari)	Totale e per specie
Costi di produzione: — Equipaggio — Carburante — Riparazioni e manutenzione — Altri costi di esercizio	Totale e per categoria di costi
Costi fissi	Costi medi, calcolati in base all'investimento
Posizione finanziaria	Quota di capitale proprio/capitale di credito
Investimento	— Storico — Sostituzioni — Assicurazioni
Prezzi/specie (*)	Valore/tonnellata
Occupazione	Tempo pieno/tempo parziale (equivalente al tempo pieno)

(*) Dati raccolti ovunque su base trimestrale. Aggregati a livello regionale nel Mediterraneo.

Dati annuali per tipo di industria di trasformazione

Voce contabile (tipo di dati)	Specifiche
Materie prime	Totale e per specie (in tonnellate)
Entrate (cifra di affari)	Totale e per prodotto
Costi di produzione: — Manodopera — Energia — Materie prime (valore) — Imballaggio — Altri costi correnti	Totale e per categoria di costi
Costi fissi	Costi medi, calcolati in base all'investimento
Posizione finanziaria	Quota di capitale, proprio/capitale di credito
Investimento	— Storico — Sostituzioni — Assicurazioni
Prezzi/prodotto	Valore/tonnellata
Occupazione	Numero (equivalente al tempo pieno)
Utilizzazione della capacità	Media annuale